

SENT. 215/2018

Gen. 555/2018



Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TRANI

In nome del Popolo italiano

IL TRIBUNALE in composizione Collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Gaetano Labianca | Presidente rel. |
| 2) Dott. Roberta Picardi | Giudice |
| 3) Dott. Francesca Pastore | Giudice |

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° [REDACTED] R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 25.10.17 e vertente tra le seguenti parti:

RICORRENTE

[REDACTED]

Rappresentata e difesa dall'Avv. Maria C. Capurso in forza di mandato a margine del ricorso per separazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

RESISTENTE

[REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] in forza di mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale d'udienza del 25.10.17.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.9.2014, [REDACTED] chiedeva che fosse disposta la sua separazione personale dal marito [REDACTED] con addebito a quest'ultimo della separazione.

All'uopo, esponeva:

- di aver contratto matrimonio con il [REDACTED] il 30.4.1994 in Barletta, con il regime della comunione dei beni e di aver avuto dall'unione coniugale due figlie, di cui [REDACTED] nata nel [REDACTED] (e pertanto attualmente maggiorenne), e l'altra, [REDACTED] nata il [REDACTED];
- che il marito, dall'indole sospettosa e facile all'ira, aveva progressivamente posto in essere durante la vita matrimoniale comportamenti violenti, con frequenti aggressioni verbali e fisiche, culminate in ricoveri presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Barletta e sedate dall'intervento di parenti, amici e della polizia giudiziaria;
- che, a seguito dell'ennesimo episodio violento, in data 20.2.2014, decideva di trasferirsi temporaneamente presso i propri genitori, al fine di essere da loro sostenuta psicologicamente e dare così alle figlie un periodo di tranquillità;
- che il marito aveva violato i suoi diritti di integrità, di rispetto del coniuge nonché di assistenza morale e materiale;
- che, per ciò che concerneva la situazione economica familiare, il marito era stato licenziato dalla fabbrica [REDACTED], presso la quale lavorava e allo stato svolgeva con continuità l'attività di arbitro amatoriale, da cui percepiva un'entrata di circa € 1.000,00 mensili;

tanto premesso, chiedeva:

- 1) che fosse disposta la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo della separazione;
- 2) che le figlie minori le venissero affidate in via esclusiva, con conseguente assegnazione della casa coniugale;
- 3) che fosse determinato in suo favore oltre che delle figlie un congruo assegno di mantenimento, non inferiore ad € 600,00 oltre alle spese straordinarie, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c.

Si costituiva il resistente, il quale impugnava e contesta le allegazioni della controparte esponendo:

- che la moglie si era da tempo allontanata dalla casa coniugale in quanto conviveva con il suo nuovo compagno, dal quale era stato aggredito fisicamente, riportando ferite giudicate guaribili in 7 gg.;

- che la moglie aveva mostrato insofferenza per la vita coniugale soprattutto dopo che aveva perso il lavoro, con le conseguenti ristrettezze economiche in cui si era venuta a trovare la famiglia;

- che la moglie aveva sempre lavorato, svolgendo l'attività di sarta alle dipendenze di un'azienda e, poi, trovando lavoro come assistente agli anziani;

- che a nulla erano valsi gli inviti nei confronti della moglie al fine di far ritornare lei e le figlie presso l'abitazione coniugale (onde poter proseguire serenamente le loro attività scolastiche), posto che erano state affidate dalla madre ai nonni materni;

tanto premesso, chiedeva:

- 1) l'assegnazione della casa coniugale;
- 2) l'affidamento congiunto delle figlie, con collocamento presso di sé;
- 3) che fosse dichiarato non dovuto l'assegno di mantenimento per la moglie, in quanto economicamente autosufficiente e con redditi superiori a quelli propri;
- 4) l'obbligo di mantenimento della moglie per le figlie non inferiore ad € 500,00 mensili.

All'udienza Presidenziale del [REDACTED], il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere provvisoriamente separati, affidava le minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita del padre presso la sede dei Servizi Sociali di Barletta per almeno due giorni alla settimana e poneva a carico del [REDACTED] l'obbligo di corrispondere alla [REDACTED] a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, una somma mensile di € 600,00 (di cui € 200,00 per il mantenimento della figlie ed € 200,00 per il mantenimento della moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie, annualmente rivalutabile secondo gli indici dell'Istat.

Quindi nominava il giudice Istruttore, dinanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.

Il P.M. dichiarava di intervenire nel giudizio.

Con sentenza non definitiva depositata in data [REDACTED], il Tribunale in composizione collegiale disponeva la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, ammetteva le richieste istruttorie.

Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del [REDACTED].

Sulle precisate conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva riservata per la decisione del Tribunale in composizione collegiale.

Diritto.

Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente le questioni relative all'addebito, all'affido della figlia minore e alla regolamentazione dei rapporti economici, posto che il Tribunale ha già deliberato la questione relativa allo status con sentenza non definitiva, depositata in data [REDACTED].

Ciò premesso, per quanto concerne l'addebito, va osservato che, dall'istruttoria espletata, è emersa la sussistenza di una serie di episodi di violenza fisica posti in essere dal marito ai danni della moglie; a titolo esemplificativo, il fratello della ricorrente ha riferito che, chiamato dopo un litigio, constatò di persona un ematoma sul braccio della [REDACTED], oltre che dei lividi sul torace e sulla spalla e la sorella gli riferì che era stato il marito a procurarle tali lesioni; il teste ha altresì rammentato:

- di aver visto il [REDACTED] insultare la sorella senza motivo e schiaffeggiarla alla presenza della bambina di due anni, che cominciò a piangere;
- che il marito sospettava che la moglie lo tradisse e, per tale motivo, la picchiava ed offendeva continuamente;
- che, nella sua qualità di poliziotto, in una circostanza sentì la chiamata al Commissariato di Polizia e si precipitò dalla sorella; intervenne, in quella occasione, una pattuglia della polizia.

Anche la sorella della ricorrente, [REDACTED], ha riferito: di aver personalmente assistito ad un litigio per strada con il marito, che la strattonava e picchiava; che tanto avvenne anche alla presenza della bambina di due anni, che piangeva; che, dopo l'ennesimo episodio di violenza, la sorella si trasferì presso l'abitazione dei suoi genitori; che il marito l'aveva minacciata di morte con un coltello.

Gli stessi episodi sono stati riferiti dall'altro teste escusso, [REDACTED], sorella della ricorrente, la quale ha rammentato che, in un'occasione, la sorella dovette recarsi in ospedale e che, quando uscì, notò sulla schiena della sorella il segno di una scarpa, oltre che dei graffi; che lei stessa vide la sorella con dei segni sul viso ed un dente rotto.

Orbene, alla stregua di tali deposizioni, corroborate dai referti del pronto soccorso dell'11 giugno 2014, nel quale si legge che la [REDACTED] era stata aggredita da persona nota, con

diagnosi di escoriazione toracica anteriore e stato reattivo, ritiene il Collegio che, all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, debba essere accolta la domanda di addebito avanzata da parte attrice, avendo la stessa fornito adeguata prova di alcune delle violazioni dei doveri coniugali causalmente rilevanti della crisi coniugale, poste a fondamento della domanda.

Sono sicuramente provate condotte di minaccia e violenza psicologica e fisica poste in essere dal signor [REDACTED] ai danni della moglie, da ritenersi causalmente rilevanti la crisi coniugale.

La descrizione delle lesioni di cui al referto è pienamente compatibile con la dinamica dell'aggressione descritta dalla [REDACTED] nei capitoli di prova; i testi, in modo univoco, per quanto legati da stretti rapporti di parentela, hanno riferito di schiaffi, insulti e percosse ai danni della [REDACTED], per essere il marito convinto che la moglie avesse intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra persona (accuse rimaste, peraltro, totalmente indimostrate nel corso del giudizio).

Va ancora rilevato che sono agli atti gli interventi effettuati dalla polizia di Stato in data [REDACTED]; dalla relazione di legge che il [REDACTED] aveva prelevato dalla scuola la figlia minore senza alcun preavviso; che questa, in preda al pianto, intendeva ritornare a casa dalla madre, ma di essere a tanto impedita dal padre.

Sempre nel medesimo rapporto, si legge che il resistente, alla presenza degli agenti di polizia, apostrofò in modo pesantissimo la moglie con epiteti irripetibili e che la figlia era in un forte stato di agitazione e terrore per il comportamento iracondo del padre, il quale lasciò andare via la figlia solo dopo le insistenze degli agenti.

Anche tale rapporto, unitamente alle denunce agli atti del [REDACTED], del [REDACTED], del [REDACTED], del [REDACTED] e del [REDACTED], suffragate dalle prove testimoniali, dai referti del Pronto Soccorso e dalle altre relazioni di intervento, sono illuminanti della incapacità del resistente di resistere ai propri agiti e controllare i propri impulsi violenti, avendo peraltro il resistente fatto assistere le figlie a scene di violenza nei confronti della madre ed ingenerando nelle stesse (di cui una minore) uno stato di agitazione e di terrore, tale da compromettere anche i rapporti con le stesse.

E che tutti i comportamenti sopra descritti complessivamente valutati, data la loro gravità e reiterazione, abbiano avuto rilevanza causale della crisi coniugale discende dal consolidato orientamento della Suprema Corte in punto di nesso di causalità.

La Corte di cassazione ha, infatti, in più occasioni ribadito che le condotte di violenza morale e soprattutto fisica, da ritenersi provate per quanto detto nel caso di specie, *“traducendosi in un'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono di per sé stesse causalmente rilevanti della crisi coniugale e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”* che il convenuto in questa sede non ha in alcun modo né allegato né provato (v. Cass. Sez. I 5.8.2004 n. 15101; v. anche Cass. Sez. I 7.4.2005 n. 7321, Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).

In conclusione, ritiene il Collegio che la separazione debba essere addebitata al signor [REDACTED] per la violazione dei doveri di rispetto della persona e della dignità del coniuge in relazione alle condotte dallo stesso poste in essere ai danni della moglie sopra indicate e ritenute provate e causalmente rilevanti la crisi coniugale.

Quanto alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che non possano essere confermati i provvedimenti Presidenziali relativi all'affido condiviso, non essendo il [REDACTED] idoneo – stante l'episodio descritto nella relazione di p.g. - non solo sotto il profilo dell'accudimento primario, ma anche sotto quello della comprensione delle esigenze affettive ed evolutive della figlia minore ed in grado di garantire la figura genitoriale paterna.

Non è, quindi, allo stato possibile disporre l'affidamento condiviso richiesto dal signor [REDACTED] (peraltro, il Presidente del Tribunale aveva disposto che le visite si svolgessero presso i servizi sociali e non consta che l'atteggiamento delle figlie verso il padre sia mutato nel corso del giudizio), né tantomeno il collocamento presso di sé della figlia minore [REDACTED] essendo emersi seri profili di inadeguatezza genitoriale del signor [REDACTED], che rendono allo stato non attuabile un affidamento condiviso.

Deve quindi disporsi l'affido esclusivo della minore [REDACTED] alla madre, con possibilità per il padre di vedere la figlia e stare con lei almeno due volte alla settimana, compatibilmente

alla volontà della minore, data l'età della stessa, ormai quasi diciassettenne ed ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici.

Quanto, infine, alla questione economica, ritiene il Collegio che all'esito del giudizio vada confermato il contributo al mantenimento della moglie e delle figlie posto a carico del in sede presidenziale, di cui peraltro parte attrice ha chiesto la conferma.

Sotto tale profilo non sono stati forniti dalle parti elementi di valutazione ulteriori che il Collegio possa considerare.

Nessuna delle parti ha invero prodotto dichiarazioni dei redditi ed essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, la relazione della G.d.F non ha evidenziato elementi tali da ritenere che la stessa abbia fonti di reddito tali da renderla autonoma od economicamente indipendente; la ricorrente ha, invero, dichiarato di svolgere a chiamata lavori di pulizia saltuari; il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di svolgere saltuariamente l'attività di arbitro di partite amatoriali, ricavandone un compenso complessivo di circa € 400,00 mensili.

Ora, per quanto concerne il concorso nel mantenimento delle figlie, la somma prevista dal Presidente del Tribunale all'udienza Presidenziale, appena al di sopra della soglia minimale prevista dal Tribunale per le più elementari esigenze di vita delle figlie, di cui una maggiorenne ma non autosufficiente e l'altra di quasi diciassette anni).

Ed invero (v., tra le tante, Cass. sez. I, 29/10/2013 n. 24424), lo stato di disoccupazione del genitore obbligato al pagamento del mantenimento dei figli (peraltro, nella specie, maggiorenni) non è di per sé elemento sufficiente per ottenere l'esonero dal citato obbligo (v. cit. sentenza "... il ricorso appare infondato perché le dedotte violazioni di legge appaiono palesemente inesistenti a fronte della motivazione della sentenza della Corte di appello di Roma che ha evidenziato come il modesto contributo economico posto a carico del P è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria").

Reputa il Collegio che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la disagiata condizione economica dell'obbligato non faccia venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine, non sia sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e

convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli (v. anche Tribunale Monza, 15/02/2011, n. 2801; Tribunale di Lanciano, 24/11/2011).

Quanto all'assegno per la moglie, va premesso che non è stata assolutamente dimostrata l'autonomia reddituale della moglie (che secondo il resistente svolgerebbe l'attività di assistenza ad un anziano), la quale convive con i suoi genitori, né ha particolari capacità professionali od esperienze lavorative pregresse, con la conseguenza che deve confermarsi la previsione di un assegno di mantenimento, sia pur da fissarsi nella misura minima di € 150,00, tenuto conto che, dopo la separazione, la ricorrente ha ammesso di svolgere lavori di pulizia saltuari e a chiamata.

In ordine alle spese del giudizio, tenuto conto dell'esito della lite, queste vanno poste a carico del resistente, stante la pronuncia di addebito e di affido esclusivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data [REDACTED], da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica in sede, così provvede:

- 1°) accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, addebita la separazione al [REDACTED];
- 2°) nulla dispone sulla casa coniugale non essendovi più casa coniugale;
- 3°) affida la figlia minore [REDACTED] in via esclusiva alla madre;
- 4°) dispone che il padre possa vedere la figlia e stare con lei due volte alla settimana, compatibilmente alla volontà ed agli impegni della minore;
- 5°) conferma l'obbligo per il [REDACTED] di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie, la somma mensile di attuali € 550,00 (di cui € 200,00 per ciascuna figlia ed € 150,00 per la moglie), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie mediche non coperte dal SSN e scolastiche; *con decorrenza delle date delle precedenti decisioni* }

6°) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida, già operata la dimidiazione, in complessivi € 1.900,00, da distrarsi in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio;

7°) provvede come da separato decreto sull'istanza di liquidazione del difensore della ricorrente ammessa al gratuito patrocinio;

Così deciso in Trani, addì 25 gennaio 2018, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale.

Il Presidente Estensore

Dr. Gaetano Labianca

Dr. in calce

Trani, il 25 GEN 2018

IL CASO.it